



Banca Cesare Ponti
Gruppo Banca Carige

**FOGLIO INFORMATIVO A DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA
AI SENSI DEL D.LGS. N. 385/1993 SULLA TRASPARENZA
DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI**

CC11

1/4

Condizioni valide da 15/09/2008

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Forma giuridica: Società per Azioni - Sede legale: Piazza Duomo, 19 - 20121 Milano - Tel. 0272277.1 - Fax 028900332 - C.P. 948 Milano - Internet: <http://www.bancaponti.it> - E-mail info@bancaponti.it - Cod. SWIFT Bceptmm - Banca iscritta all'Albo delle Banche tenuto da Banca d'Italia con il numero 1170 - facente parte del Gruppo Banca Carige, iscritta all'Albo dei gruppi creditizi della Banca d'Italia cod. 6175.4 - Codice ABI 3084 - Iscrizione Registro delle Imprese n.18903 e Codice Fiscale n. 00714560158 - Capitale sociale € 14.600.000. i.v.- Riserve € 14.749.902 - Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei Depositi - Ultimo Rating disponibile rilasciato alla Capogruppo dalle principali agenzie: Moody's Investor Service "A2"; Standard & Poor's "A-"; Fitch - IBCA "A"

**CBI
CORPORATE BANKING
INTERBANCARIO WEB**

CARATTERISTICHE

Il Servizio consiste nell'offerta di una pluralità di funzioni preordinate a soddisfare l'esigenza della Clientela di utilizzare nella misura più ampia possibile il colloquio telematico per gestire le proprie relazioni con le banche.

Il Servizio prevede che il Cliente stabilisca un collegamento telematico con la banca che offre il Servizio medesimo (Banca Proponente), per scambiare anche con le altre banche con cui il Cliente stesso intrattiene rapporti di conto corrente (Banche Passive), flussi che consentono di attivare una gamma di funzioni destinate ad impartire istruzioni relative ad operazioni e servizi bancari ed a ricevere informazioni, fra le quali in particolare esiti e rendicontazioni.

Le funzioni sono pubblicate nel sito internet di ACBI (Associazione Corporate Banking Interbancaria) e sono suddivise in obbligatorie e facoltative.

La Banca Proponente consente lo scambio dei flussi relativi alle funzioni obbligatorie, anche nel caso in cui essa, come Banca Passiva, non eroghi alla propria Clientela tutte le funzioni obbligatorie, e delle funzioni facoltative indicate nel sito internet della Banca Proponente.

Le Banche Passive devono prendere in carico i flussi relativi alle funzioni obbligatorie nel caso in cui le stesse Banche già erogino dette funzioni, indipendentemente dal canale utilizzato (sportello, corrispondenza, telematico, ecc.), ed hanno facoltà di prendere in carico le funzioni facoltative indicate nel sito internet della singola Banca Passiva.

La Banca Proponente, relativamente ai flussi di sua pertinenza, svolge il ruolo di Banca Passiva

Le operazioni disponibili tramite CBI Web interessano i prodotti/servizi per i quali si rimanda ai rispettivi fogli informativi:

- pagamento moduli F24 (cfr. foglio IP1);
- pagamento effetti, RI.BA/RETEINCASSI/MAV/Bollettino bancario (cfr. foglio IP2);
- incasso e/o accredito sbf di effetti, RI.BA/RETEINCASSI/MAV (cfr. foglio IP3);
- bonifici estero (cfr. foglio IP4).
- bonifici Italia (cfr. foglio IP5).

RISCHI

Oltre agli eventuali rischi connessi ai prodotti/servizi fruibili , l'utilizzo del canale internet si connota per i rischi insiti nella messa a disposizione e trasmissione dei dati sulla medesima rete Internet.

Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio).

CONDIZIONI ECONOMICHE

Canone di adesione al servizio: 12,00 euro mensili (IVA inclusa) gratuito per i primi sei mesi dalla sottoscrizione del contratto. Nel caso di più contratti CBI web facenti capo alla stessa holding (configurazione multiaziendale) il canone del contratto successivo al primo è fissato nella misura dei 6,00 euro (IVA inclusa).

L'addebito dei canoni viene effettuato con cadenza trimestrale con valuta ultimo giorno lavorativo dell'ultimo mese del trimestre di riferimento.

Costo per ogni record informativo/dispositivo inviato o ricevuto da banche corrispondenti: 0,06 euro

Commissione di attivazione: nessuna commissione

Per quanto attiene alle condizioni economiche applicate alle singole operazioni eseguite nell'ambito del Servizio si rimanda a quelle riportate sui fogli informativi relativi ai prodotti e servizi ai quali le singole operazioni si riferiscono.



ESTRATTO CLAUSOLE CONTRATTUALI

Per quanto non espressamente previsto nel contratto, i rapporti saranno disciplinati dalla legge e dalle Condizioni generali relative al rapporto Banca-Cliente e dalle altre norme riportate nel contratto di conto corrente di corrispondenza e servizi connessi e dalle norme e condizioni che regolano i singoli rapporti e servizi utilizzabili attraverso il Servizio (Preambolo) – cfr. foglio informativo CC1.

Ai sensi del presente contratto valgono le definizioni di cui alla Premessa delle "Norme per il Servizio CBI" (all. n. 1). Per quel che concerne le modalità di collegamento e di utilizzo e la gestione delle chiavi di accesso si fa rinvio all'unito documento (all. n. 2) nonché alle "Istruzioni Operative" rese disponibili dalla Banca nelle pagine informative del Servizio e di seguito definite Manuale. (Art. 1)

Il Cliente è tenuto ad indicare ad ognuna delle Banche Passive con cui intrattiene rapporto di conto le funzioni per la cui esecuzione intende utilizzare il Servizio, nonché a concordare le funzioni facoltative, e ad autorizzare le medesime Banche Passive ad eseguire tutte le istruzioni contenute nei flussi inviati, assumendosi la responsabilità dell'autenticità, dell'esattezza e della completezza delle medesime istruzioni, fermi restando i controlli di carattere formale, a carico delle Banche, di cui all'art.11 del contratto (Art. 3).

Il Cliente è tenuto in particolare a:

- dotarsi delle linee di telecomunicazione, delle apparecchiature e dei programmi necessari per realizzare e gestire il collegamento;
- garantire che le apparecchiature ed i programmi di cui al precedente punto 1 rispondano alle specifiche indicate nel Manuale e che siano mantenuti idonei ed affidabili, anche in relazione ad eventuali successive modifiche che si rendessero necessarie (Art. 4).

La Banca Proponente si riserva la facoltà di delegare, in tutto o in parte, le attività relative alla realizzazione ed alla gestione del collegamento e del colloquio telematici ad altri soggetti, del cui operato resta responsabile la Banca stessa (Art. 5).

La Banca Proponente, per garantire l'efficienza e la sicurezza del Servizio, si riserva la facoltà di apportare, in qualsiasi momento, modifiche alle specifiche tecniche, avendo tuttavia cura di salvaguardare per quanto possibile la continuità del Servizio stesso (Art. 6).

Il Cliente è tenuto ad adottare le procedure e gli strumenti, indicati nel Manuale, necessari per le operazioni di identificazione delle parti, bilateralmente efficace, da eseguire all'atto dell'avvio del collegamento e/o durante i successivi scambi di flussi, nonché ogni modalità cui lo stesso Cliente deve attenersi per garantire la provenienza e l'autenticità dei flussi inviati (Art. 8).

Il Cliente è responsabile della custodia degli strumenti di controllo dell'accesso al Servizio e si impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie per impedire a persone non autorizzate l'utilizzo degli strumenti medesimi (Art. 9).

Il Cliente è responsabile del contenuto dei flussi inviati tramite il Servizio. Il Cliente garantisce l'autenticità e la provenienza delle istruzioni contenute nei flussi inviati e si impegna ad accettare i flussi ad esso inviati. La revoca delle istruzioni/disposizioni contenute nei flussi inviati dal Cliente è consentita solo nei casi specificamente indicati dalla Banca Proponente nel Manuale (Art. 10).

La Banca Proponente resta estranea ad ogni responsabilità derivante dalla esecuzione delle istruzioni così come ad essa pervenute (Art. 11).

Gli impedimenti dovuti a cause di forza maggiore - verificatisi presso la Banca o presso gli altri soggetti che operano per lo scambio dei flussi con la Banca Proponente - che determinano l'impossibilità di ricevere, di inviare e di elaborare i flussi, possono comportare la mancata esecuzione del Servizio (Art. 16).

Il Cliente è tenuto a far pervenire i flussi almeno entro la sesta ora lavorativa precedente il termine massimo previsto dai contratti stipulati dal Cliente stesso con le singole Banche Passive per l'erogazione dei servizi elettronici relativi agli incassi ed ai pagamenti (Art. 18).

La Banca si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione del Servizio in relazione a tutte le esigenze connesse all'efficienza ed alla sicurezza del Servizio medesimo (Art. 19).

Fatto salvo ogni altro obbligo di legge relativo alla tenuta ed alla conservazione della documentazione concernente le attività svolte per lo scambio dei flussi, il Cliente e la Banca Proponente sono tenuti a conservare, secondo quanto previsto dal contratto, la registrazione di tutti i dati inviati e ricevuti mediante il Servizio, senza apportarvi alcuna modifica (Art. 20).

Nel caso in cui il Cliente non provveda alla conservazione della registrazione di cui all'art. 20, ovvero non sia in grado di reperire e/o stampare i dati oggetti di registrazione, il Cliente stesso riconosce efficacia probatoria alle registrazioni effettuate dalla Banca Proponente (Art. 21).

Il Cliente è tenuto al pagamento dei corrispettivi stabiliti per l'erogazione del Servizio (Art. 22).

Le parti contraenti hanno facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento, con preavviso di almeno un mese rispetto alla data di efficacia del recesso (Art. 23).

Tutte le comunicazioni tra le Parti previste dal presente contratto, o comunque con esso connesse, saranno effettuate a mezzo di raccomandata A.R ovvero di comunicazione elettronica che garantisca l'identità del mittente e del ricevente e la prova della data di spedizione (Art. 25).

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla decisione di un collegio di tre arbitri amichevoli compositori, dei quali due saranno designati da ognuna delle due parti ed il terzo, quale Presidente del collegio arbitrale, sarà nominato dai primi due arbitri d'accordo tra di loro, ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede legale la Banca (Art. 26)



PROCEDURE DI RECLAMO

Questa Banca aderisce al Conciliatore Bancario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR che mette a disposizione i seguenti strumenti di tutela:

1) OMBUDSMAN-GIURÌ BANCARIO

IL SERVIZIO OFFRE UNA PROCEDURA DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE (ALTERNATIVA RISPETTO AL RICORSO AL GIUDICE) CHE SI CONCLUDE CON UNA DECISIONE EMESSA DA UN COLLEGIO GIUDICANTE. IL REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA È A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE CHE NE FACCIA RICHIESTA ED È CONSULTABILE ANCHE SUL SITO INTERNET DEL CONCILIATORE BANCARIO.

La procedura è gratuita per il cliente, salve le spese relative alla corrispondenza inviata all'Ufficio reclami o all'*Ombudsman - Giurì Bancario*.

Ogni Cliente può rivolgersi all'**Ufficio Reclami** della banca (ubicato in Via Cassa di Risparmio 15, 16123 Genova), **entro due anni** da quando l'operazione contestata è stata eseguita.

Il reclamo va presentato con lettera raccomandata A/R o consegnato allo sportello dove è intrattenuto il rapporto, o inoltrato in via informatica; la banca mette a disposizione anche moduli standardizzati.

L'Ufficio Reclami evade la richiesta entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo stesso. Per i reclami aventi ad oggetto i servizi di investimento il predetto termine è, invece, di 90 giorni.

Se la banca dà ragione al cliente, la stessa deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere.

Il Cliente – **qualora sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all'Ufficio Reclami** (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla banca) – può presentare un ricorso all'*Ombudsman - Giurì Bancario*, Organo collegiale composto di 5 membri, attivo presso il Conciliatore Bancario, inoltrandolo al seguente indirizzo: **VIA DELLE BOTTEGHE OSCURE N. 54, 00186, ROMA.**

Il ricorso all'*Ombudsman - Giurì Bancario* va presentato **entro un anno** dall'invio della contestazione all'Ufficio Reclami della banca, mediante una richiesta scritta, con indicazione specifica del contenuto della controversia, inviata preferibilmente con lettera raccomandata A/R oppure utilizzando strumenti informatici, allegando ogni altra notizia e documento utili. L'*Ombudsman - Giurì bancario* può richiedere ulteriore documentazione, ritenuta necessaria per la decisione, sia alla banca sia al Cliente.

Le **controversie** per cui è competente l'*Ombudsman - Giurì bancario* sono quelle per le quali si richiede un danno fino a **€50.000** (prescindendo dall'importo dell'operazione).

La decisione viene adottata entro 90 giorni (il termine può essere prolungato in caso di richiesta di ulteriore documentazione) dal ricevimento della richiesta di intervento o dall'ultima comunicazione fatta dal richiedente ed è vincolante solo per la banca e non per il cliente.

Il ricorso all'Ufficio Reclami o all'*Ombudsman - Giurì bancario* non priva il Cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l'Autorità giudiziaria ovvero, ove previsto, un arbitro o un collegio arbitrale, o di proporre un tentativo di conciliazione.

2) CONCILIAZIONE

IL SERVIZIO CONSISTE IN UNA PROCEDURA DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVA RISPETTO AL RICORSO AL GIUDICE, IL CUI REGOLAMENTO È A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE CHE NE FACCIA RICHIESTA. IL REGOLAMENTO È CONSULTABILE ANCHE SUL SITO INTERNET DEL CONCILIATORE BANCARIO.

La procedura non si conclude con un giudizio, ma è volta al tentativo di raggiungere un accordo tra i soggetti coinvolti in una controversia, i quali sono assistiti da un conciliatore neutrale, ossia da un professionista che aiuta le parti ad individuare un possibile accordo. Per attivare la procedura l'interessato presenta un'istanza di conciliazione al Conciliatore Bancario – il cui modulo è disponibile anche sul sito internet del Conciliatore Bancario – versando un contributo di 30 euro per le spese di avvio del procedimento. L'istanza va inoltrata al seguente indirizzo: via delle Botteghe Oscure, 54, 00186 Roma. L'indennità relativa alle spese di conciliazione viene versata dalle parti al Conciliatore Bancario successivamente alla nomina del conciliatore ed al conseguente avvio della procedura. Detta indennità – che il Conciliatore Bancario provvede a corrispondere interamente al professionista che assiste le parti – è rapportata a specifici scaglioni relativi al valore della lite, come previsto dalla tabella allegata al regolamento.

Le procedure di conciliazione – che si concludono entro termini prestabiliti – possono essere di due tipi:

a. previste dalla legge che ha riformato il processo societario (D.Lgs. n. 5/2003). Le controversie oggetto di questo tipo di conciliazione devono riguardare una delle materie di cui all'art. 1 del richiamato D. Lgs. n. 5/2003 (in termini generici si tratta di controversie in materia bancaria, finanziaria e societaria) e possono rivestire qualsiasi valore economico. Per gestire questa procedura il Conciliatore Bancario ha costituito – ai sensi di legge – un "organismo di conciliazione" che ha ottenuto dal Ministero della Giustizia l'iscrizione nel Registro di detti "organismi" tenuto dallo stesso Ministero. Tra gli interessanti effetti giuridici cui dà luogo la conciliazione prevista dalla legge si segnala, in particolare, che, nel caso in cui la conciliazione si concluda con un accordo, il relativo verbale – una volta omologato dal Tribunale – ha valore di titolo esecutivo;

b. informali, ossia non disciplinate da una specifica normativa. Con questa forma di conciliazione – che non è assoggettata alle previsioni del D.lgs. n. 5/2003 e, quindi, non ne produce gli effetti giuridici – si tenta di risolvere la **controversia attraverso un accordo di tipo transattivo che assume, quindi, l'efficacia di un contratto.**

Il ricorso alla procedura di conciliazione non priva il Cliente, in caso di mancato accordo, del diritto di investire della controversia l'Autorità giudiziaria, ovvero, se ne ricorrono i presupposti, l'*Ombudsman*, o un arbitro (o un collegio arbitrale).



Banca Cesare Ponti
Gruppo Banca Carige

**FOGLIO INFORMATIVO A DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA
AI SENSI DEL D.LGS. N. 385/1993 SULLA TRASPARENZA
DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI**

CC11

4/4

Condizioni valide da 15/09/2008

LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL'OPERAZIONE

ACBI - Associazione Corporate Banking Interbancaria.

E' stata costituita nel 2001 al fine di assicurare una efficiente gestione del sistema del Servizio CBI, e di preservare, nel contempo, le capacità concorrenziali delle singole banche. Promuove soluzioni tecniche e/o normative che consentano alle banche di realizzare, in via telematica, il collegamento ed il colloquio con la clientela, in ottica di interoperabilità a livello domestico ed internazionale per l'erogazione di servizi da parte di queste alla clientela. Sviluppa servizi elettronici di intermediazione finanziaria, nonché altri servizi strumentali e/o complementari rispetto a quelli di intermediazione finanziaria, che possano essere offerti dalle banche alla clientela.

Banca Proponente.

Banca che offre al proprio Cliente il Servizio di Corporate Banking Interbancario (CBI) tramite collegamento telematico via web.

Banche Passive.

Le altre Banche, diverse dalla Proponente, con le quali il Cliente intrattiene rapporti di conto corrente. Il Servizio di CBI via web consente al Cliente di scambiare flussi telematici anche con tali banche al fine di ricevere informazioni e di impartire istruzioni relative ad operazioni e servizi bancari.

Condizioni generali relative al rapporto Banca-Cliente.

Le condizioni contrattuali presenti nel contratto di conto corrente che disciplinano in via generale tutti i rapporti tra il Cliente e la Banca.